

Al Comune di Grassobbio
Area Urbanistica Ecologia
Via Vespucci n. 6
24050 Grassobbio (BG)
egov.grassobbio@cert.poliscomunearmico.net
e p.c.

Al Comune di Seriate
comune.seriate@pec.it

Al Comune di Azzano San Paolo
comuneazzanosanpaolo@pec.it

Alla
Direzione Aeroportuale Lombardia
Sede aeroportuale di Bergamo Brescia
Alla
Direzione Operazioni
Nord

Oggetto: Aeroporto di Orio al Serio.
Articoli 707 e 715 del Codice della Navigazione
Piano di Rischio

Come noto il piano di rischio dell'aeroporto di Bergamo Orio al Serio interessa, in considerazione della geometria delle aree di tutela il territorio dei Comuni di Azzano San Paolo, Bagnatica, Bergamo, Brusaporto, Grassobbio, Orio al Serio e in maniera marginale Zanica.
Il Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti prevede che nel caso in cui le aree di tutela interessino il territorio di più Comuni, lo stesso debba essere redatto in maniera coordinata.
Nel caso di specie il piano di rischio dell'aeroporto di Bergamo non è stato redatto in maniera coordinata tra le diverse Amministrazioni comunali, pertanto una compiuta

valutazione del carico antropico nelle diverse aree di tutela, derivante dall'adozione degli strumenti urbanistici vigenti, si è resa possibile soltanto a seguito dell'intro della documentazione concernente il piano da parte dei diversi Comuni territorialmente interessati.

Nel caso di specie il Comune di Grassobbio ha presentato con nota prot. 202 del 08/01/2014 la documentazione inerente al piano di rischio per il territorio di propria competenza.

A seguito dell'istruttoria condotta dalla scrivente e dei colloqui intercorsi codesto Comune, con nota prot. 3482 del 19/03/2014, ha integrato la documentazione inizialmente trasmessa.

Il territorio del Comune di Grassobbio è interessato sia dalla aree di tutela del piano di rischio che dalle curve isorischio di cui all'art. 715 del Codice della Navigazione. Pertanto, come prescritto nel Regolamento Enac al paragrafo 9.6.8, nel caso in cui i comuni siano territorialmente interessati dall'art. 715 devono adeguare le misure previste nei piani di rischio a seguito della comunicazione dei risultati della valutazione del rischio contro terzi da parte dell'Enac.

Tale previsione è ribadita anche nella *Policy Enac di attuazione dell'art. 715 del Codice della Navigazione*, che prevede nel caso in cui il territorio sia interessato sia dai vincoli derivanti dal quinto comma dell'art. 707 che dalle curve dell'art. 715, si applica il vincolo maggiormente restrittivo.

Dall'esame condotto sugli elaborati così aggiornati si evidenzia:

- una sostanziale coerenza con:

- le linee guida contenute al Capitolo 9 del Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti dell'ENAC;

- le caratteristiche operative delle operazioni di volo che riguardano il sorvolo del territorio del Comune di Grassobbio.

- che le norme tecniche di attuazione del piano di rischio di codesto Comune sono state redatte tenendo conto di entrambi i vincoli dettati dal quinto comma dell'art. 707 e dell'art. 715 del Codice della Navigazione.

- Una rispondenza delle misure di tutela adottate con quanto riportato nella *Policy di attuazione dell'art. 715.*

In considerazione di quanto sopra si esprime **favorevole**, per gli aspetti di competenza sul piano di rischio trasmesso, restituendo una copia firmata e timbrata dello stesso.

A seguito del presente parere il Comune potrà approvare autonomamente i relativi progetti ricadenti nelle aree di tutela, rimanendo responsabile per quanto riguarda la verifica dei livelli di carico antropico dichiarato sia in fase di autorizzazione che di realizzazione delle opere.

Si ricorda che tale parere riguarda esclusivamente tematiche connesse con la tipologia di destinazioni d'uso e di livelli di carico antropico consentiti all'interno delle aree di tutela, non concernendo il rilascio di eventuali autorizzazioni circa la problematica degli ostacoli alla navigazione aerea.

A margine di quanto si ricorda ai Comuni di Azzano San Paolo e Seriate che in carenza di adozione del piano di rischio, ai sensi del quinto comma dell'art. 707 del Codice della Navigazione, nelle aree dallo stesso interessate non possono essere autorizzate nuove costruzioni od attività.

Distinti saluti

Ing. Claudio Eminente

LAT/AT (ns. prot. 31897 del 27/03/2014)

